



Associazione provinciale per i minori Onlus

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	0,5%	retribuzione lorda	0,5%	retribuzione lorda	40%	TFR
01/01/2007	26/04/2018	0,5%	retribuzione lorda	0,5%	retribuzione lorda	40%; 100%*	TFR
01/01/2010	ad oggi	1%	retribuzione lorda	0,5%	retribuzione lorda	40%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dalla retribuzione lorda (imponibile previdenziale).

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE PROBLEMI DEI MINORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Indice:

27/04/2018 CCPL rinnovo contrattuale

27/08/2009 CCPL rinnovo contrattuale

gg/mm/aaaa Accordo per adesione alla previdenza integrativa

27/04/2018

Verbale di accordo

Addì, 27.04.2018 presso la sede di APPM onlus sita in Trento Via Zambra 11 tra APPM onlus rappresentata dal presidente dott. Mario Magnani, assistito dal dott. Paolo Romito e dal dott. Stefano Carraro

e

CISL FP del Trentina rappresentata dal segretario sig. Giuseppe Pallanch

CGIL FP del Trentina rappresentata dalla dott.ssa Roberta Piersanti;

le RSA nelle persone della sig.ra Daniela Lorandi e del sig. Piero Carotta

insieme tutti anche denominati "le parti"

è stato stipulato il seguente:

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL PERSONALE APPM ONLUS

1. Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo di primo livello regola i rapporti di lavoro all'interno di APPM Onlus e sostituisce integralmente il disdetto contratto collettivo di lavoro del personale di APPM Onlus di data 27.08.2009 - attualmente applicato ai soli dipendenti di APPM Onlus assunti a tempo indeterminato precedentemente alla data dell'agosto 2017 - da intendersi pertanto definitivamente cessato. Per i dipendenti di APPM Onlus assunti dalla data del 1° agosto 2017 in avanti, il presente contratto collettivo sostituisce integralmente il trattamento ad essi applicato secondo il CCNL Cooperative sociali 16.12.2011.

[...]

4. Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 01/05/2018, avrà durata triennale e, pertanto, scadenza il 30/04/2021. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, almeno sette mesi prima della sua scadenza.

[...]

60. Previdenza integrativa

L'Associazione aderisce al fondo pensione regionale complementare Laborfonds per i dipendenti secondo le disposizioni per esso vigenti e sulla base delle condizioni che seguono. Previa adesione individuale del lavoratore al Fondo, l'associazione e il lavoratore medesimo verseranno a Laborfonds un contributo nella misura dello 0,5 % della retribuzione lorda (imponibile previdenziale) a carico del lavoratore e dello 1,0% carico dell'associazione.

Per il personale di prima occupazione antecedente al 28.04.1993, iscritto al fondo, sarà versato al Fondo medesimo a decorrere dalla data di versamento dei contributi ordinari, una quota del TFR maturato di anno in anno pari al 40% del medesimo; per il restante personale l'importo di cui trattasi sarà pari al 100% del TFR.

27/08/2009

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL PERSONALE APPM - ONLUS ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI

I rappresentanti dell' APPM -"Associazione Provinciale Per i Minori ONLUS"- ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato al 'tavolo contrattuale' in data odierna 27 agosto 2009 sottoscrivono il contratto collettivo del personale dipendente dall' APPM - Onlus - a valere per il periodo della attuale vigenza contrattuale, definito nella stesura allegata e composto di 96 articoli e 2 allegati. Il presente contratto trova applicazione a partire dall'1 settembre 2009, sostituendo ad ogni effetto i precedenti accordi.

APPM rappresentata da:

Paolo Cavagnoli (Presidente)

Isidoro Brugnolli (Delegato)

OO.SS. rappresentate da:

- CGIL

- CISL

- UIL

- FENALT

[...]

Art. 94 - Previdenza Integrativa

1) L'Associazione aderisce al Fondo Pensione Regionale complementare per i lavoratori dipendenti secondo le leggi, gli accordi e le norme statutarie in essere e sulla base delle seguenti condizioni:

A) a decorrere dalla operatività del Fondo, l'Associazione e il lavoratore sono impegnate a versare al medesimo, previa adesione individuale, i seguenti contributi:

- 0,5% della retribuzione lorda (imponibile previdenziale) a carico dell'Associazione;

- 0,5% della retribuzione lorda (imponibile previdenziale) a carico del lavoratore;

B) Per il personale non di prima occupazione successivamente al 28 aprile 1993, iscritto al Fondo, sarà versato a questo, a decorrere dalla data di versamento dei contributi ordinari, una quota del trattamento di fine rapporto maturato di anno in anno pari al 40 % del medesimo e per il restante personale un importo pari al 100 % dello stesso trattamento. Nei confronti del Fondo Regionale, la rappresentanza è conferita all'Unione Commercio e Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento.

2) a partire dal 1° gennaio 2010 il contributo dell'Associazione di cui al comma 1, viene elevato all'1,0% della retribuzione lorda (imponibile previdenziale)

gg/mm/aaaa

Accordo per adesione alla previdenza integrativa

Considerato che il contratto stipulato fra l'Associazione provinciale per i problemi dei minori e l'organizzazione sindacale della F.P.CGIL è un contratto di primo livello;

considerato che in sede di sottoscrizione del contratto stipulato nel 1997 fra le parti si era concordato di consentire ai dipendenti l'adesione a fondi di previdenza integrativa, previsti dalla L. 335 e dalla legislazione regionale, e che le stesse si sarebbero ritrovate al momento della operatività dei fondi stessi per determinare le modalità e la quantificazione degli importi a carico dell'Associazione e dei dipendenti;

considerato che l'Associazione provinciale per i problemi dei minori opera nel campo socio assistenziale privato e che in tale settore al momento vengono applicate norme uniformi in materia;

considerato che l'Associazione per i Problemi dei Minori opera solo in Provincia di Trento;

fra l'Associazione provinciale per i problemi dei minori e la F.P.CGIL in rappresentanza dei dipendenti si conviene di aderire al Fondo Pensione Regionale complementare per i lavoratori dipendenti secondo le leggi, gli accordi e le norme statutarie e le norme statutarie in essere e sulla base delle seguenti condizioni:

a decorrere dalla operatività del Fondo le parti sono impegnate a versare al medesimo, previa adesione individuale, i seguenti contributi:

- 0.5% della retribuzione lorda (imponibile previdenziale) a carico dell'Associazione Provinciale per i problemi dei minori;

- 0.5 della retribuzione lorda (imponibile previdenziale) a carico del lavoratore.

Inoltre le parti concordano che per il personale non di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, iscritto al Fondo, sia versato a questo, a decorrere dalla data di versamento dei contributi ordinari, una quota del trattamento di fine rapporto maturato di anno in anno pari al 40% del medesimo e per il restante personale un importo pari al 100% dello stesso trattamento.

Nei confronti del Fondo Regionale, la rappresentanza è conferita all'Unione Commercio e Turismo e Attività di Servizio della Provincia di Trento.

Il presente accordo fa parte integrante del contratto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione.
